



COPIA

COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IUC - IMPOSTA UNICA
COMUNALE**

L'anno **DUEMILAQUATTRODECIMI** addì **CINQUE** del mese di **AGOSTO** alle ore **21,00** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	GRIGNOLIO ARMANDA	SI	NO
2	BARALE GIUSEPPE	SI	NO
3	PACE ANNA	SI	NO
4	CAMAGNA MATTEO	NO	SI
5	BELLAN PATRICK	SI	NO
6	SARESINI MARCO	SI	NO
7	DE LUCA DIANA	SI	NO
8	COPPA MAURO	SI	NO
9	TORRIANO MARCO	SI	NO
10	ASTORI DARIO	SI	NO
11	GRAZIOTTO LUCA	SI	NO

Con l'intervento e l'opera della dr.ssa **PAPPACENA Marilena** - **SEGRETARIO COMUNALE**, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora **GRIGNOLIO Armanda**, nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO

Il Sindaco cede la parola al Segretario Comunale il quale brevemente illustra la proposta di deliberazione;

Il Consigliere Astori chiede spiegazioni in merito all'aumento delle aliquote;

Il Sindaco risponde che l'aumento è dovuto alla necessità per il Comune, tra l'altro, di rispettare il patto di stabilità e all'aumento della quota del gettito IMU 2014 trattenuta dallo Stato per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 2014;

Il Consigliere Torriano Marco, in relazione alla Tari, afferma che le tariffe di riferimento Utenze non Domestiche sono aumentate e ciò può comportare problemi a tali categorie. Successivamente in merito alla TASI dà lettura del suo intervento e consegna lo scritto al Segretario Comunale. Tale intervento scritto viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Pace Anna ribadisce che le entrate TASI consentono il rispetto del patto di stabilità e la copertura di alcuni costi fissi del Comune.

RICHIAMATO l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione».

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30/09/2014.

VISTO l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi.

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721, L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria, IMU, per l'anno 2014 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677, L. n. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili, TASI, l'art. 1, comma 669, L. n. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675, L. n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, L. n. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1, D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678, L. n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2013, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

CONSIDERATO che, nel proprio regolamento, il Comune ha previsto la possibilità di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679, L. n. 147/2013 specifiche riduzioni.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, L. n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682, L. n. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi da coprire con la TASI
Illuminazione pubblica	47.305,00 €
Cura del verde pubblico	1.750,00 €
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	69.395,00 €
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	48.850,00 €
Servizi di anagrafe e stato civile e servizi elettorali	43.700,00 €
Istruzione primaria e secondaria	27.000,00 €
TOTALE	237.990,00 €

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), essa prevede

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 650 e seguenti della legge 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 650 e seguenti della legge 147/2013, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 8 del D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 1 della legge 147/2013, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. n.147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2014;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 704 della legge 147/2013 ha soppresso l'art. 14 del d.l. 201/2011 istitutiva della TARES e della maggiorazione dei servizi indivisibili nella misura di 0,30 centesimi a metro quadrato;

CONSIDERATO altresì che con l'introduzione della TARI non è più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l'addizionale ex E.C.A. applicata fino al 2012 sulla TARSU;

CONSIDERATO altresì che resta applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 del D.Lgs. 504/1992;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione della TARI l'articolo 1 comma 688 della legge 147/2013 dispone che la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione;

CONSIDERATO che la medesima disposizione prevede che il versamento dovrà essere effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 683 della legge 147/2013;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione della IUC;

RITENUTO opportuno proporre le seguenti scadenze di pagamento:

IUC	RATE	SCADENZE	UNICA SOLUZIONE
IMU	ACCONTO	16 GIUGNO 2014	16 GIUGNO 2014
	SALDO	16 DICEMBRE 2014	
TASI	ACCONTO	16 OTTOBRE 2014	16 OTTOBRE 2014
	SALDO	16 DICEMBRE 2014	
TARI	1^ RATA	30 SETTEMBRE 2014	30 SETTEMBRE 2014
	2^ RATA	30 NOVEMBRE 2014	

Con voti: favorevoli n. 7 – astenuti n. 0 – contrari n. 3 (Consiglieri: Torriano Marco, Astori Dario, Graziotto Luca) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

2. DI STABILIRE le seguenti aliquote IMU

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3,50 ‰
Aliquota aree edificabili	8,60‰
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,00‰
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,60‰
Terreni agricoli	9,00‰
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.	10,00‰

3. DI STABILIRE, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze pari euro 200,00.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

4. DI STABILIRE le seguenti aliquote per la TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze	2,50 ‰
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	-----
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	-----
Aliquota per le aree edificabili	-----
Aliquota fabbricati rurali uso strumentale	1,00 ‰

Tassa sui rifiuti (TARI)

5. DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992;

6. DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti saranno trasmessi da parte del Comune, appositi avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti;

7. DI DETERMINARE per l'anno 2014 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

8. DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IUC	RATE	SCADENZE	UNICA SOLUZIONE
IMU	ACCONTO	16 GIUGNO 2014	16 GIUGNO 2014
	SALDO	16 DICEMBRE 2014	
TASI	ACCONTO	16 OTTOBRE 2014	16 OTTOBRE 2014
	SALDO	16 DICEMBRE 2014	
TARI	1^ RATA	30 SETTEMBRE 2014	30 SETTEMBRE 2014
	2^ RATA	30 NOVEMBRE 2014	

9. DI STABILIRE che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti: favorevoli n. 7 – astenuti n. 0 – contrari n. 3 (Consiglieri: Torriano Marco, Astori Dario, Graziotto Luca) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000

COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE" in ordine alla regolarità tecnica .

Balzola, li 30/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PAPPACENA dr.ssa Marilena

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000


Vista la proposta di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE" in ordine alla regolarità contabile.

Balzola, li 30/07/2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to PAPPACENA dr.ssa Marilena



Tasi

La considerazione che emerge sulla base di quanto andate a proporre come aliquote Tasi è di una totale incoerenza con quanto poc'anzi approvato all'unanimità circa le aliquote Irpef: là si parlava di equità sociale, qui invece emerge l'assoluta iniquità di quanto vi prefiggete di applicare alla popolazione Balzolese.

Mi rivolgo in particolare ai Consiglieri di maggioranza di prima nomina per metterli di fronte alla realtà di cosa andrebbero ad approvare votando questa delibera:

La legge istitutiva del tributo e il Regolamento Comunale IUC che abbiamo approvato parlano esplicitamente della possibilità di applicare delle detrazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale fissandone le modalità di applicazione delle stesse e specificando che l'importo delle detrazioni può essere differenziato sulla base della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

La legge riconosce la possibilità di aumentare la aliquota massima del 2,5x mille di un ulteriore 0,8x mille per finanziare tali detrazioni.

Applicare l'aliquota che proponete del 2,5x mille senza alcuna detrazione o esclusione significa andare a chiedere a tante famiglie Balzolesi in già gravi difficoltà economiche, vuoi perchè hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione, non trovano una nuova fonte di reddito, hanno dei figli piccoli da mantenere, un balzello che può aggirarsi sui 250/300€ per le abitazioni più piccole.

E non illudetevi con il luogo comune "vorrà dire che non la pagheranno..." intanto perchè è un'istigazione all'evasione fiscale che è un reato e poi perchè nelle famiglie Balzolesi in difficoltà vi sono casi di dignità esemplare che pur di rispettare le regole vanno incontro ad ulteriori gravi rinunce e sacrifici.

Per tutto questo dico di meditare bene al momento della votazione, proponendo al limite anche una pausa di riflessione, visto che i tempi lo consentono, non essendoci più l'obbligo del fine luglio ma per il bilancio di previsione addirittura il 30 settembre mentre per la determinazione delle aliquote il 16 settembre.

Mar Zorion

Alvo Don

Luca Cipullo

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GRIGNOLIO Armanda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa PAPPACENA Marilena

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna , per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1 , della legge 18 giugno 2009 , n. 69) .

Lì 14/8/2014

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
F.to PAPPACENA dr.ssa Marilena

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì 14/8/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa PAPPACENA Marilena

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D. Lgs. n. 267/2000 .

Lì 14/8/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa PAPPACENA Marilena